

FRUTTUSITA' DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

La norma di comportamento n. 194 dell'Associazione Dottori Commercialisti analizza l'art. 46 del TUIR, riguardo alla **presunzione della dazione di mutuo** delle somme erogate dal socio alla società, (presunzione) che può essere superata solo tramite l'indicazione di un **titolo diverso** (dal mutuo) nei bilanci o nei rendiconti della società. Riguardo, invece, alla **presunzione di fruttuosità**, non sussiste una specifica previsione nel TUIR, ma deve essere ricercata nella disciplina civilistica, e più precisamente nell'art. 1815 del Codice Civile. Questo articolo prevede che, salvo diverso accordo, il mutuo si presume fruttifero; tale presunzione è <semplice> e può essere vinta, anche ai fini fiscali, **con qualunque mezzo** di prova contraria. L'AIDC ipotizza **idonei** allo scopo i seguenti: - scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica; - atto pubblico; - scrittura privata in qualsiasi forma; - delibera assembleare o dell'organo amministrativo; - copia ordini di bonifico, con causale <finanziamento infruttifero soci>, o similare, e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali; - informativa di bilancio. Attenzione alle soluzioni che comportano l'applicazione dell'**imposta di registro** (atto pubblico, delibera assembleare o dell'organo amministrativo, scrittura privata). Solo qualora il mutuo abbia natura onerosa, secondo l'AIDC, opererebbero, salvo prova scritta contraria, le presunzioni degli artt. 45 e 89 del TUIR, riguardo alla percezione, alla competenza ed alla misura degli interessi.

COMUNICAZIONE <BLACK LIST>

Come già ricordato nel numero precedente, la comunicazione delle operazioni <black list> costituirà un <sezionale> (<BL>) dello <spesometro> (scadenza il prossimo **11 aprile**, per i <mensili> ed il **20 aprile**, per i <trimestrali>). Le regole di compilazione del modello non sono cambiate; bisogna, però, prestare attenzione ad alcuni paesi, che sono <usciti> **dagli elenchi** (DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001), ed il momento a partire dal quale le operazioni sono da **escludere** dalla co-

municazione. **San Marino** non è più in elenco dall'11.3.2014; il **Lussemburgo** è escluso a partire dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015; **Angola, Giamaica, Kenia e Portorico** sono usciti dal 26.5.2015. Le operazioni compiute con soggetti residenti/aventi sede nelle **Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong**, devono essere ancora inserite nell'elenco, in quanto i citati paesi sono stati esclusi da una lista (D.M. 21.11.2001), ma sono ancora presenti nell'altra (D.M. 4.5.1999). Anche le operazioni con la **Svizzera** devono essere comprese, in quanto l'efficacia dell'uscita dalle <liste nere> è sancita, per questo paese, a decorrere dal 2017.

PAGAMENTO IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Dal prossimo **1° aprile** le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (**imposta di successione, accessori, interessi, sanzioni**) saranno pagate con modello **F24**. E' quanto prevede il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 40892 del 17.3.2016, in un'ottica di maggiore efficienza e semplificazione nella riscossione dei tributi. Il provvedimento prevede altresì un **periodo transitorio**, per consentire l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento: fino al 31.12.2016 sarà ancora possibile utilizzare il modello F23 (in alternativa al modello F24); dall'1.1.2017 si potrà utilizzare esclusivamente l'F24. Tuttavia, per gli **atti emessi dagli uffici** dell'Agenzia delle entrate, i pagamenti devono essere eseguiti utilizzando **esclusivamente** il tipo di modello di pagamento allegato, o indicato negli atti stessi. I codici tributo da utilizzare per i versamenti, unitamente alle istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento, saranno resi noti con una **circolare** di prossima emanazione.

APPROVAZIONE BILANCI 2015

L'iter di approvazione del bilancio 2015, per le società di capitali, prevede, quest'anno, le seguenti scadenze. Il termine **ordinario** per la convocazione dell'assemblea (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) scade il **29.4.2016**. Nell'ipotesi di **particolari esigenze** (180 giorni dal-

la chiusura dell'esercizio), il termine massimo è il **28.6.2016**. Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio va depositato con i relativi documenti allegati ed il verbale (di approvazione), presso il Registro delle Imprese. Si tenga conto che se il verbale dell'assemblea che approva il bilancio prevede la distribuzione di un **dividendo**, lo stesso verbale deve essere sottoposto a **registrazione** all'Agenzia delle entrate, entro 20 giorni (col pagamento dell'imposta fissa di euro 200, tramite il modello F23, codice tributo <109T>). Si consideri che il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione (se obbligatoria), predisposti dagli amministratori, devono essere sottoposti **all'organo di controllo (se esistente) almeno 30 giorni prima** del giorno fissato per l'assemblea (convocata per l'approvazione del bilancio). Secondo il Tribunale di Verona (sentenza dell'8.4.1989), se a causa della ritardata trasmissione del progetto di bilancio al Collegio sindacale, lo stesso **omette il deposito della propria Relazione**, la delibera di approvazione del bilancio è **annullabile**. Almeno **15 giorni prima** della data fissata per l'assemblea di bilancio, devono essere depositati, presso la società, a **disposizione dei soci**, la bozza di bilancio, la Relazione sulla gestione (se obbligatoria) e la relazione dell'organo di controllo. Nelle società prive di quest'ultimo organo, bozza di bilancio e Relazione sulla gestione (se obbligatoria) devono essere depositati presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Si segnalano, sugli argomenti di cui sopra, le seguenti <massime>: - secondo la Cassazione (sentenza n. 560 del 17.1.2001), l'obbligo del deposito è correttamente adempiuto ancorché i documenti siano a disposizione dei soci soltanto negli **orari d'ufficio e nei giorni non festivi**; - per il Tribunale di Milano (sentenza del 3.9.2003) ed il Tribunale di Biella (sentenza del 7.7.2006), il **mancato/tardivo deposito** del progetto di bilancio comporta l'**annullabilità** della delibera assembleare; - a giudizio del Tribunale di Milano, affinché il progetto di bilancio sia validamente depositato, è necessario che ciò avvenga in modo **effettivo e continuativo** (non basta che ai soci sia con-

sentito prenderne visione, <previo appuntamento>).

COMUNIONE LEGALE: REDDITI DA LOCAZIONE AL 50%

I redditi derivanti da un **contratto di locazione**, anche se stipulato da un solo coniuge, devono comunque essere imputati al 50% a ciascun coniuge, se tra essi vige il regime di **comunione legale dei beni**, e l'immobile in questione vi rientra. E' quanto stabilito dalla **Cassazione** con ordinanza n. 2771 dell'11.2.2016. Ciò è peraltro espressamente previsto dall'art. 4 del TUIR, che rimanda all'art. 177 e seguenti del Codice Civile. A parere dei giudici non è stata rilevante neppure la circostanza che l'accredito dei canoni sia avvenuto su di un **conto bancario intestato al solo coniuge** che aveva stipulato il contratto d'affitto. Solo in presenza di **deroghe esplicite** al regime di comunione, realizzate nelle forme di legge, è consentito vincere la presunzione di cui sopra. Anche l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 20 del 4.6.2012), riferendosi in generale ad **ogni tipo di <comunione>**, ha affermato che anche il comproprietario, che non figura nel contratto, può optare per la <cedolare secca>, confermando implicitamente che gli obblighi di imposizione fanno capo ad ogni comproprietario, anche se non direttamente coinvolto nella stipula del contratto di locazione.

SINDACI: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, all'approssimarsi delle assemblee di bilancio, molte delle quali dovranno designare l'**organo di controllo** e fissarne il **compenso**, offre alcune indicazioni di comportamento ai propri iscritti. Pur prendendo atto che le **tariffe professionali** sono state **abrogate** (D.L. n. 1/2012), e che la determinazione del compenso è lasciata all'**autonomia delle parti**, l'entità dell'emolumento per l'organo di controllo deve comunque essere idoneo a remunerare l'impegno, la professionalità e l'esperienza con cui dovrà essere svolto l'incarico. Qualora il compenso, che deve essere **predeterminato ed immodificabile** per la durata dell'incarico, sia ritenuto non idoneo, il sinda-

co può **rinunciare al mandato**. Ovviamente sarebbe invalida una clausola statutaria che prevedesse la gratuità delle funzioni dell'organo di controllo.

NUDO PROPRIETARIO: DIRITTO DI OPZIONE SULLE NUOVE AZIONI

Quando le partecipazioni al capitale di una S.p.A. o di una S.r.l. sono gravate del diritto di **usufrutto**, in caso di **aumento di capitale sociale** a pagamento, il diritto di **opzione** o di sottoscrizione (art. 2352, comma II, del Codice Civile) spetta al **socio titolare della nuda proprietà**. Nulla vieta, tuttavia, che usufruttuario e nudo proprietario, con apposito atto, dispongano che il diritto di usufrutto si **estenda** anche alle azioni di nuova emissione, a fronte, ovviamente, del **sostenimento**, da parte dell'usufruttuario, degli **oneri** riferiti alla liberazione delle azioni o delle quote. **Nulla**, invece, sarebbe il patto che prevedesse l'estensione del diritto di usufrutto, **senza il concorso delle spese**; si realizzerebbe, in tal modo, un patto di **donazione di cosa futura**, nullo ai sensi dell'art. 771 del Codice Civile. E' infine ritenuta legittima la clausola statutaria che prevede il **diritto di prelazione** in occasione della costituzione del diritto di usufrutto sulle azioni già in circolazione (o sulle quote già sottoscritte). Gli orientamenti societari di cui sopra, sono frutto degli elaborati del Consiglio Notarile delle Tre Venezie, in particolare nei numeri H.G.34 e I.G.51.


ACE ECCEDENTE ED IRAP

Come noto, l'eccedenza **ACE** (deduzione dall'imponibile IRES di una percentuale degli incrementi di patrimonio netto), non utilizzata per **<non sufficiente capienza> di imponibile fiscale**, può essere **<convertita>** in **credito d'imposta IRAP**. L'opportunità è offerta dall'art. 19, comma I, lett. b-, del D.L. n. 91/2014, che, con i chiarimenti contenuti nella **circolare dell'Agenzia n. 21/E/2015**, pone tuttavia alcune limitazioni: - l'utilizzo del credito deve avvenire nel limite di non più di **un quinto all'anno**; - qualora l'imposta IRAP dovuta non presenti la capienza necessaria per assorbire il quinto, tale eccedenza si cumulerà col **<quinto>** successivo; - la **<trasformazione>** avviene sempre sulla quota di ACE maturata nel

corso dell'anno, ma **non è possibile** utilizzare, a tale scopo, le **eccedenze di anni precedenti**; - la facoltà è riconosciuta anche alle società **<non operative>**; - il **<trasferimento>** del credito non può essere revocato; - il credito IRAP, come ottenuto dalla **<conversione>**, può essere utilizzato solo per tale dichiarazione, ma **non è compensabile in F24**.

ARRIVEDERCI L'8 APRILE BUONA PASQUA!

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	23/03/16	17/03/16
3 mesi	-0,244	-0,237
6 mesi	-0,135	-0,133
1 anno	-0,003	-0,003
CAMBI	23/03/16	17/03/16
Euro - USD	1,1171	1,1311
Euro - yen	126,01	126,28
SPREAD	23/03/16	17/03/16
(> Germania)	110	104



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE n. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO